

Comune di Santa Marina

PORTO TURISTICO DI POLICASTRO

BUSSENTINO

REGOLAMENTO TECNICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12.05.2023

Articolo 1 - PREMESSE

1.1 Fonti

Il Comune di Santa Marina ha redatto il presente Regolamento Interno per la gestione del porto turistico di Policastro Busentino, a seguito di concessione demaniale marittima da parte della Regione Campania.

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti, come di seguito definiti, del porto turistico e da chiunque, per qualsiasi titolo, vi acceda.

1.2 Individuazione delle parti

Nel presente Regolamento Interno il Comune di Santa Marina sarà indicato semplicemente con la denominazione "Comune" mentre con la locuzione "Utente" sarà identificata la persona fisica, giuridica o ente alla quale è assegnato il diritto d'utilizzo di un posto ormeggio e dei relativi servizi portuali, nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino il porto turistico e comunque l'intera superficie demaniale in concessione al Comune di Santa Marina

1.3 Modifiche e aggiornamenti

Il Comune si riserva di aggiornare in ogni momento il presente Regolamento Interno, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti il porto turistico, in accordo con le disposizioni della Autorità Marittima competente.

1.4 Organizzazione interna

Il Comune gestisce direttamente o in forma associata la concessione demaniale marittima mediante gli Uffici Comunali e il personale addetto al servizio del Porto che saranno indicati come "Direzione del Porto", garantendo la fornitura dei servizi portuali e delle prestazioni accessorie e connesse.

La Giunta Comunale approverà:

- le tariffe relative all'occupazione degli ormeggi;
- le tariffe relative ai cittadini residenti;
- il numero riservato ai portatori di handicap;

- modalità di pagamento del corrispettivo della concessione;
- i servizi da erogare con le relative tariffe;

Per quanto possibile, in funzione della morfologia del porto, l'Amministrazione Comunale dovrà mettersi in grado di fornire direttamente o attraverso l'affidamento i seguenti servizi :

- a) erogazione acqua;
- b) fornitura elettrica;
- c) ritiro e raccolta nettezza urbana;
- d) guardiania;
- e) illuminazione del porto;
- f) pulizia pontili, banchine e specchio acque portuale;
- g) assistenza all'ormeggio delle unità;
- h) servizio antincendio;
- i) raccolta oli esausti e batterie;
- j) informazione meteo;
- k) responsabile tecnico per l'Amministrazione;
- l) polizza assicurativa responsabilità civile ed incendio;
- m) reperibilità telefonica e via radio nel periodo estivo h.24;

Le tariffe successivamente all'approvazione da parte della Giunta Comunale, dovranno garantire l'intera copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione.

I proventi derivanti dalle concessioni dei posti di ormeggio, saranno utilizzati, per il miglioramento dei servizi sui pontili in concessione al Comune, per la manutenzione dell'area portuale, per l'acquisto di attrezzature e beni al servizio del porto e per spese di funzionamento dei servizi turistici ed eventuali altre spese.

1.5 PIANIFICAZIONE

Il Comune con decreto del Dirigente del Settore, delimita e stabilisce le destinazioni delle aree a terra e a mare nell'ambito del porto di Policastro Bussentino Di Santa Marina;

Articolo 2 - MANOVRA E ORMEGGIO DELLE UNITA'

2.1 Posti di Ormeggio

Sono esclusi dalla concessione degli spazi acquei, i natanti definiti "moto d'acqua", acquascooters e mezzi simili, per motivi di manovrabilità, sicurezza ed incolumità. Sono inoltre escluse le unità da pesca.

L'utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un posto ormeggio deve dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione, e potrà ormeggiare solo dopo autorizzazione da parte del Comune.

Qualora l'utente non dichiari le esatte dimensioni o attracchi una imbarcazione o un natante di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il Comune mediante l'organismo preposto si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità.

L'allegato planimetrico del porto turistico di Policastro B.no costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 3 POSTI D'ORMEGGIO

3,1 Assegnazione del posto di ormeggio.

L'atto di assegnazione del posto di ormeggio, qualunque ne sia la destinazione, viene concesso dal Comune mediante autorizzazione del Responsabile Area Tecnica, a lungo o breve termine, del diritto di utilizzo di un posto ormeggio e dei relativi servizi portuali;

L'occupazione di un posto ormeggio in assenza di autorizzazione è abusiva e quindi illegittima;

La Direzione del Porto, potrà provvedere, mediante rimozione dell'unità, a rendere nuovamente disponibile l'ormeaggio, con addebito delle relative spese all'utente;

L'autorizzazione è strettamente personale ed è riferita specificatamente all'unità da diporto che risulta indicata nell'autorizzazione o altra documentazione;

3.2 Modalità di presentazione della domanda.

La domanda di concessione di un posto barca dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e presentata alla Direzione del porto o agli uffici comunali.

3.3 Posti di ormeaggio di transito

3.3.1 Disponibilità posti di ormeaggio di transito

L'unità in transito, e cioè che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata, dalla Direzione del Porto, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso in Porto.

L'Utente in transito, all'arrivo in Porto dell'unità, deve recarsi alla Direzione del Porto e compilare una " Dichiarazione di Arrivo", su cui saranno riportati tutti i dati dell'unità e dell'Utente nonché le condizioni di ormeggio. L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi sia operativi, della veridicità della propria Dichiarazione di Arrivo.

L'Utente in transito è tenuto al pagamento della tariffa per la sosta e per i servizi generali portuali secondo le tariffe in vigore.

L'Utente in transito non potrà sostare per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 48 ore, salvo esista la disponibilità di posti in transito. Il diritto al Posto ormeggio di transito s'interrompe non appena l'imbarcazione si allontana dallo stesso. Ciò per evitare ogni forma di accaparramento. Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria. L'ormeggio in transito non è quindi riservabile, se non da parte della Direzione del Porto o dell'Autorità preposte, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore. L'utilizzazione di tali posti sarà assoggettata a specifica regolamentazione tariffaria, e comunicata all'Autorità preposte, con la previsione di gratuità dell'ormeggio per le unità da diporto per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle 08,00 alle ore 20,00 e per non più di due ormeggi nell'arco di ciascun mese. Il numero dei posti da lasciare per l'ormeggio di transito deve essere pari almeno al 10 % (dieci per cento) del numero complessivo dei posti barca riservati alla pubblica utilità. L'ubicazione degli stessi sarà a completa discrezione della Direzione del Porto.

3.3.2 Posti Ormeggio Corpi di Polizia

Il Comune, in caso di richiesta da parte dei Corpi di Polizia, metterà a disposizione gratuitamente un posto ormeggio nelle aree riservate alle unità Militari.

3.3.3 Posti ormeggio ai Prestatori d'Opera

Il Comune riserva dei posti d'ormeggio nel limite massimo della metà dei disponibili, a Prestatori d'Opera che operano ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione, residenti nel Comune di Santa Marina, non concessionari di gavitelli nei Porto di Policastro. A tali soggetti sarà concesso uno sconto del 25% sulle tariffe di cui al punto 1 del regolamento amministrativo, purché assicurino a propria cura e spese l'assistenza necessaria per l'ormeggio del natante/imbarcazione (costituito da corpi morti e catenarie), e concorrano alle spese del Comune relativamente alla custodia e sorveglianza, proporzionalmente ai posti riservati. L'assegnazione dei posti riservati verrà effettuata con provvedimento della Giunta Comunale dietro presentazione di richiesta scritta da parte degli interessati con allegata documentazione attestante l'idoneità all'esercizio.

3.3.4 Corrispettivo utilizzo posto di ormeggio - Modalità di versamento

Il Comune , riscuoterà i corrispettivi per l'utilizzo del diritto del posto di ormeggio, in applicazione alle tariffe stabilite. Il corrispettivo dovrà essere effettuato mediante versamento sul c.c.p.n.19004845 o mediante bonifico bancario sul codice IBAN IT 96 I 08154 88650 000000105856 (BIC ICRAITRR4A0) della Banca 2021 - Credito Cooperativo del Cilento , Vallo di Diano e Lucania – società Cooperativa intestato al Comune di Santa Marina. Il bollettino di conto c.c.p. potrà essere ritirato presso la Direzione del Porto o gli Uffici Comunali. L'assegnazione del posto di ormeggio avverrà dietro presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. Gli Utenti delle unità in transito dovranno versare il corrispettivo dovuto al momento del loro arrivo in Porto, una volta compilata la "Dichiarazione d'Arrivo". L'Utente sarà tenuto al pagamento dell'intera somma relativa al periodo prenotato anche nel caso in cui, per cause non imputabili al Comune, occupi in ritardo il posto ormeggio a lui assegnato. Il mancato utilizzo del posto ormeggio assegnato per colpa non imputabile al Comune o per rinuncia dell'Utente, non dà diritto al rimborso del corrispettivo versato.

Articolo 4 - NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DELLE UNITA'

4.1 Accesso e sosta delle unità in porto

l'approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere, sempre che sussistano le condizioni di disponibilità in termini di posti di ormeggio adeguati.

4.2 Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni

Ogni unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dal personale addetto del Comune. L'utente deve perciò provvedere affinché il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o dal pontile. Nel caso di natanti (unità non immatricolate), il Comune potrà fornire a ciascun Utente un contrassegno numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile. Ogni imbarcazione o natante non identificabile , sarà ritenuto dal Comune come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare la disponibilità del posto ormeggio.

4.3 MANOVRE IN PORTO

Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre d'ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle unità.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali impartite dalla Direzione del Porto, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

In ogni caso dovranno essere eseguite in modo da non arrecare molestie o danni alle altre unità o alle opere portuali. L'Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione del Porto nel caso di assenza superiore alle 24 ore o nel caso di rientro dopo le 21,00.

La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o mancanza del motore ausiliario.

La velocità massima consentita all'interno dell'approdo turistico è di 2 (due) nodi, o alla minima consentita dalle caratteristiche evolutive dell'unità. La presente disposizione si applica a qualsiasi tipo di imbarcazione transiti all'interno dell'approdo turistico.

4.4 ANCORAGGIO

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali, è vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione dalla Direzione del Porto, dar fondo all'ancora nello specchio acqueo dell'approdo turistico.

4.5 ORMEGGI

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie. Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie e bitte. La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Comune. L'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è l'unico responsabile. La Direzione del Porto potrà comunque disporre di sostituire d'autorità ogni cima di d'ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza. E' vietato in ogni caso l'ormeggio per mezzo di catene e lucchetti che non permettano lo spostamento immediato dell'unità. Il Comune si riserva la facoltà di rimuovere senza preavviso, con il personale ed i mezzi a sua disposizione, tali sistemi d'ormeggio.

4.6 ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Gli utenti devono attenersi alle apposite indicazioni stradali, fermando e parcheggiando i veicoli, nell'ambito dell'area portuale, esclusivamente nelle zone a ciò destinate.

La velocità massima dei veicoli nell'area portuale è di 10 (dieci) Km all'ora. E' fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso d'effettiva necessità.

E' severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo sui pontili.

4.7 CASI DI FORZA MAGGIORE, D'EMERGENZA

La Direzione dei Porto, in casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo della vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, potrà utilizzare per i servizi d'emergenza anche il personale e l'equipaggio stesso delle unità presenti nel porto.

In tali casi sugli Utenti incombe l'obbligo di partecipare direttamente e di mettere a disposizione gratuitamente il personale dipendente, a tutte le operazioni che si renderanno necessarie.

Eventuali unità in avaria o prive d'equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopraddeiti, potranno essere rimosse a cura con il personale del porto.

4.8 INQUINAMENTI E MOLESTIE

All'interno del porto turistico è vietato :

4.8.1 a meno di specifica autorizzazione da parte della Direzione del Porto, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altre operazioni che generino rumori molesti prima delle ore 09,00 e dopo le ore 21,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene.

4.8.2 l'abbandono o il getto d'immondizie di qualsiasi genere, d'oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sui pontili sia sulla banchina; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto è corredato.

4.8.3 l'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;

4.8.4 l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti (batterie);

4.8.5 lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori;

4.8.6 la pesca e la balneazione in Porto, il lavaggio delle stoviglie e delle vele in banchina o sui pontili, nonché fare la doccia sugli stessi;

4.8.7 ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli ed i pontili;

4.8.8 usare fonti luminose di colore e potenza tali da creare interferenze con la segnaletica portuale e/o arrecare disturbo agli Utenti del Porto;

4.8.9 accendere fuochi;

4.8.10 effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto d'ormeggio, salvo quelle di piccola ed ordinaria manutenzione.

4.9 Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero, e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento.

In particolare, deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare pericolo d'incendio, e in ogni modo la possibilità di arrecare danni alle unità limitrofe o alle installazioni a terra. Il Comune avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo del posto ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la

migliore gestione del porto turistico. L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale.

4.9.1 E' assolutamente vietato, nell'ambito del Porto, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia per mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso d'assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Direzione del Porto;

4.9.2 prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione dello stesso;

4.9.3 gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;

4.9.4 gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento.

4.9.5 le unità in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile d'esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) ed i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le unità di quella categoria;

4.9.6 in caso d'incendio a bordo di un'unità, sia da parte del personale, sia dell'equipaggio della stessa, che di quello delle unità vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme mettendo in funzione con la massima efficacia, i mezzi più idonei in dotazione, avvisando nel frattempo più rapidamente possibile la Direzione del Porto che attiverà immediatamente il personale a sua disposizione per l'utilizzo degli impianti in dotazione al Porto, ed informerà subito le Autorità competenti. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi di cui al presente punto, sono a carico dell'Utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali;

4.9.7 ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite d'idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;

4.9.8 in caso di versamento d'idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, nonché l'Ufficio locale Marittimo competente, provvedendo nel frattempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale e/o gli equipaggi delle unità vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo degli organi di polizia, dal Comune con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione a spese dell'Utente;

4.9.9 è assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali senza la specifica autorizzazione della Direzione del Porto. L'Utente, in caso di necessità, dovrà rivolgersi alla Direzione del Porto, che provvederà a contattare personale autorizzato. Le spese dell'intervento saranno a carico dell'Utente.

4.9.10 in Porto e nelle vicinanze dello stesso è vietato l'uso d'apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e/o di soccorso;

4.9.11 le unità dovranno essere inoltre dotate di adeguati parabordi.

4.10 ISPEZIONI

Il Comune per il tramite degli uffici competenti, potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni, al fine di contribuire alla prevenzione d'incidenti e danni relativamente alle unità all'ormeggio.

Il Comune può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità all'ormeggio da parte degli organi di polizia per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le unità all'ormeggio ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

4.11 ASSICURAZIONE

Le unità all'ormeggio dovranno essere obbligatoriamente assicurate per responsabilità civile verso terzi.

L'Utente che si renderà colpevole d'incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del porto, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi, con l'obbligo di risarcimento del danno. Il Comune non potrà essere responsabile solidamente per i danni causati da terzi o verso coloro che utilizzano i posti d'ormeggio, e non risponde d'eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti subiti da chiunque utilizzi o transiti nell'area del porto turistico. Il Comune potrà allontanare dalla zona in Concessione l'unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni suddette.

Articolo 5 - SERVIZI PORTUALI

5.1 Servizi generali portuali

E' prevista la fornitura agli Utenti, da parte del Comune per mezzo della Direzione del Porto, dei seguenti servizi portuali;

5.1.1 Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni.

5.1.2 Pulizia dei pontili, delle banchine e dello specchio acqueo, ritiro rifiuti.

5.1.3 Ritiro rifiuti speciali

Il Comune dispone d'appositi contenitori per il deposito delle batterie esauste, oli esausti, e fusti per lo stoccaggio di filtri imbevuti d'olio, morchie oleose, terre, stracci etc.

Il materiale raccolto sarà poi smaltito per opera delle ditte specializzate.

Detti contenitori saranno a breve collocati all'interno di una "ISOLA ECOLOGICA".

5.1.4 Servizio meteo e radio.

5.1.5 Servizio di guardiania notturna.

Il personale impiegato per questo servizio su qualunque irregolarità constatata, riferirà agli uffici competenti del Comune che, qualora l'inosservanza integri presunti atti illeciti, informerà le competenti Forze di Polizia per le successive incombenze di legge.

5.1.6 SERVIZIO ANTINCENDIO.

Il Comune dispone di impianti fissi. Le spese relative agli interventi operati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature portuali.

5.1.7 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E ARREDI PORTUALI.

5.1.8 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'APPRODO TURISTICO.

5.1.9 SERVIZI SUSSIDIARI

Somministrazione d'acqua dolce ed energia elettrica. L'uso dell'acqua sarà consentito agli Utenti solo ed esclusivamente per fare bunkeraggio e lavare l'unità al rientro in porto.

La somministrazione dell'energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle spine previste e con cavi a norma di legge; i terminali di distribuzione (colonnine) potranno essere aperti solo dal personale del porto ed ogni tentativo di allaccio in forma diversa sarà perseguito, il personale del Comune sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio. Il pagamento dei servizi di cui sopra avverrà secondo le modalità, condizioni previste nel rilascio dell'autorizzazione temporanea del diritto d'utilizzo del posto d'ormeggio, o della Dichiarazione d'Arrivo per gli utenti in transito. Il Comune, non è tenuto ad assicurare la fornitura d'acqua ed energia elettrica nei casi d'avarie ed incompletezza degli impianti.

Articolo 6 .PIANO ANTINCENDIO

Il Comune dispone di un impianto antincendio fisso con manichette dislocate sulle banchine.

6.1 in caso di incendio verrà allertata la Direzione del porto che provvederà, con il personale a sua disposizione, ad avviare il primo intervento.

6.2 immediatamente sarà cura della Direzione del Porto avvertire le autorità competenti.

Articolo 7 ATTIVITA' COMMERCIALI PROFESSIONALI

A bordo delle imbarcazioni non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate in porto.

E' altresì vietato, nello specchio acqueo, nelle banchine, nei pontili e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione, lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria o promozionale, senza la preventiva autorizzazione del comune.

Potranno svolgere attività di noleggio e locazione, all'interno dello specchio acqueo in concessione al comune, solo gli Utenti che avranno regolare abilitazione.

Articolo 8 .AMMINISTRAZIONE

8.1 ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

L'esercizio della concessione è di competenza unica del comune pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di polizia del demanio Marittimo e alla vigilanza degli organi di polizia, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione, nonché di tutte le altre leggi e regolamenti dello Stato.

Articolo 9 .DISPOSIZIONI FINALI

9.1 RISERVA

Il Comune, per mezzo della Direzione del porto, si riserva la facoltà di non concedere e/o revocare l'ormeggio ad unità ed utenti che, loro stessi o loro equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali, commesso violazioni, tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in altri approdi turistici, o non abbiano rispettato le norme previste dal presente regolamento interno. La Direzione del Porto, se necessario, provvederà all'allontanamento dell'unità con mezzi propri ed occorrendo anche alando e trasportando il mezzo fuori dell'ambito portuale, a spese dell'Utente. In casi particolari il Comune, per mezzo della direzione del

porto, potrà avvalersi dell'intervento delle forze di polizia, qualora la situazione lo richieda.

9.2 ACCETTAZIONE

L'Utente, all'atto del ritiro dell'autorizzazione del posto ormeggio sia a lungo sia a breve termine, dell'utilizzo dell'ormeggio in transito, e di qualsivoglia altra occupazione a vario titolo del posto di ormeggio e comunque transiti nell'area in concessione, sarà sempre ed in ogni caso soggetto al rispetto ed all'osservanza del presente regolamento interno che si intenderà conosciuto approvato specificatamente ed accettato ai sensi degli artt. 1341 2° comma e 1342 C.C., in tutte le sue norme nessuna esclusa.

9.3 Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Utenti e/o fra loro ed il Comune, è eletto quale Foro competente quello di Lagonegro (PZ).